

CIRCOLARE N° 15 DEL 31 – 10 - 2012

Oggetto: novità in materia di Documento di valutazione dei rischi aziendali

L'articolo 29 del D. Lgs. 81/2008 stabilisce che fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2012, i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori possono autocertificare di aver effettuato la valutazione dei rischi.

Il 31 dicembre 2012 rappresenta quindi l'ultimo giorno di validità dell'autocertificazione.

Il Documento di valutazione dei rischi (DVR) deve essere elaborato dal datore di lavoro in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e con il medico competente (se presente) previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) e deve avere il seguente contenuto:

- una relazione sulla valutazione di tutti i potenziali rischi per la sicurezza e la salute durante le attività lavorative con l'indicazione dei criteri adottati per la relativa valutazione
- l'indicazione delle misure di prevenzione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati nonché il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento del livello generale di sicurezza;
- l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da adottare nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri
- l'indicazione nominativa del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio
- l'individuazione delle mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una particolare capacità professionale, esperienza, adeguata a certificata formazione.

La scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantire la completezza e l'idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione. Nel caso di costituzione di una nuova impresa, il datore di lavoro è tenuto ad effettuare immediatamente la valutazione dei rischi elaborando il relativo documento entro novanta giorni dall'inizio dell'attività. Le imprese che occupano fino a 10 dipendenti possono redigere un Documento di valutazione semplificato sulla base di una procedura standardizzata elaborata dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro.

Sono previste le seguenti sanzioni in caso di inadempimento agli obblighi previsti dalla legge:

- in caso di omissione della redazione del DVR l'arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da Euro 2.500 a 6.400. La pena dell'arresto è prevista da 4 a 8 mesi nelle aziende a rischio di incidente rilevante e con l'esposizione ai seguenti rischi: biologico, cancerogeno/mutageno, atmosfera esplosiva, smaltimento e bonifica di amianto
- per l'incompleta redazione del DVR con omessa indicazione delle misure ritenute opportune al fine di garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, misure di prevenzione e protezione, procedure sulle misure da adottare e distribuzione dei compiti e delle responsabilità è prevista un'ammenda da Euro 2.000 a 4.000
- per l'incompleta redazione del DVR con omessa indicazione dei criteri adottati per la relazione sulla valutazione di tutti i rischi, l'individuazione delle mansioni che espongono i lavoratori a specifici rischi o richiedono riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza ed adeguata formazione è prevista un'ammenda da Euro 1.000 a 2.000

Il DVR dovrà essere rielaborato n occasione delle seguenti variazioni:

- modifiche al processo produttivo
- modifiche all'organizzazione generale del lavoro
- modifiche all'attività dell'impresa o aggiunta di nuove attività
- in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità

Il Documento può essere conservato anche su supporto informatico e deve essere munito (anche attraverso le apposite procedure per i documenti informatici) di data certa o attestata dalla sottoscrizione del Documento medesimo da parte del datore di lavoro nonché, ai soli fini dell'attestazione della data certa, dal RSPP, dal RLS e dal medico competente se previsto.

L'esatto adempimento degli obblighi di legge può essere controllato dai seguenti enti: INAIL, ASL, ISPESL, ARPA, Carabinieri addetti al nucleo ispettorato del lavoro, ispettori dell'Agenzia delle Entrate, Vigili del fuoco e Guardia di finanza.

Sono assoggettate alla normativa prevista dal D. Lgs 81/2008 tutte le aziende (anche le ditte individuali) ed i professionisti che abbiano alle proprie dipendenze anche un solo lavoratore. Sono considerati lavoratori anche i soci, i collaboratori coordinati e continuativi, i lavoratori a progetto, i lavoratori stagionali, gli stagisti, i coadiuvanti nonché gli apprendisti anche a titolo gratuito. Nell'ipotesi di prestatori di lavoro nell'ambito di un contratto di somministrazione di lavoro, tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico dell'utilizzatore. Nell'ipotesi di lavoratori distaccati gli adempimenti sono a carico del distaccatario.

Il ruolo di RSPP può essere ricoperto dal titolare della ditta individuale o dall'amministratore delle società a patto che abbia almeno il diploma di scuola superiore e tre anni certificati di esperienza continuativa nel proprio settore lavorativo e consegua il relativo attestato dopo aver seguito lo specifico corso di formazione.

L'art. 34, co. 1 del D.Lgs 81/08 e s.m.i. stabilisce che, salvo casi con rischi particolari, nelle aziende con numero di dipendenti fino a 20-30-200 (a seconda del tipo di azienda) il datore di lavoro possa fare direttamente l'RSPP, l'addetto primo soccorso e l'addetto antincendio. Il comma successivo (co. 1 bis) precisa che il datore di lavoro può svolgere direttamente i ruoli di addetto al primo soccorso e addetto antincendio anche nel caso in cui sia nominato RSPP un dipendente o un soggetto esterno

Il ruolo di RLS deve sempre essere ricoperto da un lavoratore e, nel caso di cambiamento, deve essere redatto un verbale di nomina da comunicare all'INAIL. Le modalità di comunicazioni all'INAIL sono state definite con la circolare n° 43 del 25/8/2009 emanata dall'INAIL medesimo. In sede di prima applicazione dovranno essere indicati i RLS presenti in azienda, successivamente dovranno essere comunicate solo le sostituzioni. La comunicazione deve essere effettuata in via telematica previa richiesta degli appositi codici di accesso. L'omessa comunicazione all'INAIL è sanzionata con una pena pecuniaria da Euro 50 a 300.

In data 16/10 il Consiglio dei ministri ha approvato il Decreto Semplificazioni Bis che apporta alcune modifiche alla normativa sul DVR. Ovviamente è possibile che in sede di approvazione parlamentare vengano apportate modifiche anche significative, tuttavia nel seguito vi illustriamo le principali novità:

- vengono previste forme di semplificazione degli adempimenti relativi alla informazione, formazione e sorveglianza sanitaria;
- dovrebbero essere attuate alcune semplificazioni nel campo del "rischio interferenze" gestite mediante la compilazione del DUVRI
- il DURC rilasciato per i contratti pubblici di lavori, forniture e servizi avrà una validità di 180 giorni dalla data di emissione e non dovrà essere richiesto per ogni singolo contratto;
- dovrebbero essere semplificate le prescrizioni in materia di prevenzione nei cantieri relativi a "piccoli lavori senza costruzione" finalizzati alla realizzazione o manutenzione delle infrastrutture per servizi che non comportino lavori edili o di ingegneria;
- in materia di relazioni concernenti i dati sanitari dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria che i medici competenti devono inviare annualmente alle aziende sanitarie locali.

Nel seguito, a mero titolo di esempio, senza alcuna pretesa di esaustività, riportiamo alcune informazioni generali ed una breve analisi dei principali rischi da valutare nonché di alcune attività rischiose o soggette ad una pluralità di rischi.

DISPOSIZIONI GENERALI

In materia di attrezzature

Il Decreto legislativo 81/2008 chiarisce alcuni concetti che riguardano l'utilizzo delle attrezzature da lavoro e dei dispositivi di protezione individuali.

L'art. 69 precisa che:

- costituisce attrezzatura da lavoro qualsiasi macchinario, utensile o impianto che compone un complesso di macchine, attrezzature e componenti necessari all'attuazione di un processo produttivo destinato ad essere usato durante il lavoro;
- l'uso di un'attrezzatura da lavoro riguarda tutte le operazioni lavorative riguardanti l'attrezzatura medesima, quale l'avviamento, lo spegnimento, l'utilizzo, il trasporto, la riparazione, la manutenzione, la pulizia, il montaggio e lo smontaggio;
- si considerano zone pericolose tutte quelle situate all'interno o vicine ad un'attrezzatura
- il lavoratore esposto è colui che è inserito in tutto o in parte in un ambiente considerato zona pericolosa;
- l'operatore è il lavoratore che ha ricevuto l'incarico di utilizzare l'attrezzatura da lavoro.

L'art. 70 precisa che le attrezzature da lavoro che il datore deve mettere a disposizione dei lavoratori devono rispettare le norme e i regolamenti delle direttive comunitarie.

Se durante un controllo gli organi di vigilanza in materia di sicurezza e salute sul lavoro rilevano che una determinata attrezzatura, nonostante sia ritenuta conforme alle direttive comunitarie, è in realtà rischiosa o non dovesse avere i requisiti essenziali di sicurezza, devono immediatamente darne notizia all'autorità nazionale di sorveglianza del mercato competente per tipo di prodotto.

Sul datore di lavoro ricadono le principali responsabilità, pertanto è proprio il datore che deve fornire le attrezzature idonee a tutelare la salute e la sicurezza dei propri dipendenti. Le attrezzature fornite devono essere compatibili con il lavoro da svolgere e adatte allo scopo.

Nella scelta dell'attrezzatura più idonea bisogna tenere in considerazione:

- le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere;
- i rischi presenti nell'ambiente di lavoro
- i rischi derivanti dall'impiego delle attrezzature stesse
- i rischi derivanti da interferenze con altre attrezzature già in uso.

Tutte le attrezzature devono essere soggette a manutenzione periodica e essere dotate di un libretto di istruzioni d'uso.

Se per il loro impiego è previsto il possesso di particolari conoscenze il datore di lavoro deve riservarne l'uso soltanto ai lavoratori che abbiano seguito dei corsi di formazione o di addestramento specifici.

In materia di carichi di sicurezza

Una delle attività da cui può derivare una serie di rischi fisici è quella che riguarda la movimentazione manuale dei carichi che può tradursi in un sovraccarico biomeccanico soprattutto a danno della zona dorso-lombare. Le azioni da tenere in considerazione sono: sollevare, deporre, spingere, tirare.

Il D. Lgs 81/2008 indica le caratteristiche che un carico deve avere per essere considerato un rischio di patologie da sovraccarico, ovvero:

- essere eccessivamente pesante
- non può essere facilmente afferrato a causa delle sue dimensioni
- è in una posizione precaria
- lo spostamento richiede che venga utilizzata la parte superiore del corpo (tronco)
- il materiale con cui è costruito o imballato può causare delle lesioni in caso di urto o sfregamento

Un ulteriore fattore che può influire è dato dalle caratteristiche degli ambienti in cui il lavoratore svolge le proprie mansioni. Può trattarsi di ambienti con uno spazio limitato che può risultare insufficiente, oppure dalla instabilità del pavimento o dalla sua inidoneità in quanto eccessivamente sdruciolevole oppure, ancora, se i piani di lavoro presentano dislivelli che richiedono al lavoratore di compiere continui sforzi per alzare o abbassare il carico.

I carichi movimentati manualmente non devono superare, di norma, 25 Kg per i maschi e 20 Kg per le femmine (questi valori possono subire ulteriori ridimensionamenti in base ad una molteplicità di fattori da valutare volta per volta) quelli di peso superiore dovranno essere movimentati mediante appositi mezzi meccanici o con l'intervento di più addetti.

Tutte le macchine preposte alla movimentazione dei carichi e al loro trasporto devono essere dotate di dispositivi acustici di segnalazione nel corso delle operazioni. Esse devono altresì essere dotate di dispositivi di protezione per i conducenti (griglie, porte e carter) e di cartelli indicanti il carico massimo di esercizio.

Ove presenti macchinari di questo tipo, sono obbligatori cartelli segnalanti il pericolo di mezzi in movimento e di carichi sospesi e il divieto di accesso ai non addetti ai lavori. Devono essere utilizzati tutti gli opportuni dispositivi di protezione individuale indicati secondo le modalità indicate nel Titolo III, Capo II del D. Lgs. 81/08, infine si deve tenere a disposizione una cassetta di pronto soccorso.

Per la valutazione del rischio meccanico si fa riferimento alle norme ISO 11228 (parti 1,2 e 3).

In materia di dispositivi di protezione individuale

Un dispositivo di protezione individuale (DPI) comprende l'attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro.

Non sono considerati dispositivi di protezione individuale:

- gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificamente destinati a proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore
- le attrezzature dei servizi di soccorso e salvataggio
- le attrezzature di protezione individuale delle forze armate, delle forze di polizia e del personale del servizio per il mantenimento dell'ordine pubblico
- le attrezzature di protezione individuale proprie dei mezzi di trasporto
- i materiali sportivi quando utilizzati a fini specificamente sportivi e non per attività lavorative
- i materiali per l'autodifesa e la dissuasione
- gli apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e fattori nocivi.

Nel documento di valutazione dei rischi bisogna riportare l'attività svolta relativamente a:

- analisi e valutazione dei rischi che non possono essere evitati con altri mezzi
- individuazione delle caratteristiche del DPI affinché questi ultimi siano adeguati ai rischi oggetto di valutazione
- scelta dei DPI più idoneo sulla base delle caratteristiche dei vari DPI presenti sul mercato
- manutenzione, igiene e sostituzione dei DPI
- corretto utilizzo dei DPI conformemente alle prescrizioni identificate dal costruttore
- formazione e addestramento del personale circa il corretto utilizzo dei DPI.

In materia di areazione, temperatura e illuminazione nei luoghi di lavoro

Offrire ai lavoratori ambienti di lavoro sani, sicuri e a norma di sicurezza non è solo un obbligo previsto dalla legge ma anche un'opportunità. Gli elementi da tenere in considerazione sono: l'areazione, la temperatura e l'illuminazione.

Microclima

Tutti i locali aziendali nei quali vengono impiegati lavoratori che compiono sforzi fisici devono essere dotati di aria salubre in quantità sufficiente ottenuta preferenzialmente con aperture naturali e quando ciò non sia possibile, con impianti di areazione, per questo motivo ogni impianto deve essere costantemente tenuto in funzione e mantenuto regolarmente. Bisogna evitare che si formino correnti d'aria, in presenza di condizionatori o climatizzatori si deve provvedere alla regolazione dei parametri climatici in modo da rispettare i valori ottimali di benessere stabiliti dalle norme ISO.

Temperatura

Secondo la definizione fornita dalle leggi sulla sicurezza, la temperatura ideale per i lavoratori deve essere quella che l'organismo riesce a tollerare in maniera adeguata durante tutto l'orario lavorativo, considerando anche gli sforzi fisici o l'assenza di movimento e deve essere tenuto sotto controllo il grado di umidità interno.

Tutte le aperture e le vetrate dalle quali possa entrare la luce solare devono essere dotate di appositi strumenti per impedire un eccessivo soleggiamento all'interno dei locali e quindi un conseguente innalzamento della temperatura.

Illuminazione.

Al fine di evitare i rischi che possono causare patologie alla vista dei lavoratori è necessario mantenere sempre in ogni ambiente un adeguato livello di illuminamento per non sforzare eccessivamente la vista specialmente in lavorazioni che richiedono la necessità di individuare particolari di piccole dimensioni.

Il rischio di illuminazione deve essere valutato nel Documento con riferimento ai seguenti elementi:

- se possibile la luce deve essere per la maggior parte di origine naturale
- gli impianti destinati all'illuminazione devono essere installati a norma, cioè non devono costituire un elemento di pericolo per i lavoratori;
- i locali devono disporre di mezzi automatici d'illuminazione che si innescano automaticamente in caso di mancanza improvvisa di energia elettrica;

E' bene preferire lampade aventi uno spettro di frequenza quanto più possibile simile alla luce naturale, evitare di collocare le sorgenti luminose in modo che diano origine a ombre sul piano di lavoro, mantenere la pulizia dei corpi illuminanti

Per i laboratori ove si effettuano saldature è obbligatorio usare occhiali o maschere protettive per gli occhi e nella cassetta del pronto soccorso (obbligatoria) bisogna avere farmaci mirati alla protezione delle mucose ottiche.

DISPOSIZIONI PARTICOLARI IN RELAZIONE A SPECIFICI RISCHI

Rischio radiazioni ottiche artificiali

Le radiazioni ottiche artificiali possono essere: ultraviolette, visibili, infrarosse.

Il decreto in esame prevede l'obbligo di determinare i rischi che derivano dall'esposizione alle radiazioni sulla base delle seguenti indicazioni:

- radiazioni ottiche: sono radiazioni elettromagnetiche che hanno una lunghezza d'onda compresa tra 100 nm e 1 mm
- laser (amplificazione di luce mediante emissione stimolata di radiazione) il datore di lavoro verifica ed effettua una valutazione dei dispositivi che permettono di far produrre o amplificare le radiazioni elettromagnetiche nella gamma di lunghezze d'onda delle radiazioni ottiche
- radiazione non coerente: riguarda la radiazione ottica diversa dalla radiazione laser.

L'art. 215 del decreto in esame indica alcuni valori che il datore di lavoro deve prendere in considerazione nel documento di valutazione rischio radiazioni ottiche artificiali:

irradianza (E) o densità di potenza

esposizione radiante (H)

radianza (L)

livello: la combinazione delle tre misure sopra indicate.

Nella valutazione e nella misurazione dei livelli di radiazioni ottiche artificiali il datore di lavoro deve seguire i criteri indicati dalla Commissione elettrotecnica internazionale (IEC) in relazione alle radiazioni laser, e le raccomandazioni della Commissione internazionale per l'illuminazione (CIE) e del Comitato europeo di formazione (CEN) in relazione alle radiazioni incoerenti.

Rischi interferenze

Il D. Lgs. 81/2008 e le successive modificazioni ed integrazioni impongono altresì di redigere il Documento Unico Valutazione Rischi Interferenze (DUVRI) che ha ad oggetto la valutazione dei rischi che due attività possono reciprocamente arrecare una all'altra. Il caso tipico è costituito da un'attività che viene subappaltata ad una ditta esterna che, quindi, si trova ad operare in un luogo di lavoro ove già viene esercitata un'attività fonte di possibili rischi.

La corretta stesura del DUVRI deve :

- valutare dei rischi di interferenze reciproche dovuti alle due diverse attività
- indicare i metodi adottati per eliminare i rischi interferenze individuati
- mostrare le misure prese per ridurre comunque al minimo i rischi non eliminabili
- accertarsi che i lavoratori in campo abbiano i requisiti tecnici adeguati e lavorino in sicurezza.

Rischio da sostanze aerodisperse

In presenza del rischio da sostanze aerodisperse occorre procedere alla identificazione di DPI appositi e di abbigliamento idoneo (vedasi l'allegato VIII del D. Lgs. 81/2008). Ove vengano utilizzate attrezzature che producono polveri in grandi quantità si dovrà

installare un idoneo impianto di areazione munito di filtro e vaschetta di raccolta, inoltre deve essere curata quotidianamente la pulizia dei locali con idonei dispositivi per la pulizia.

Nel caso sia presente il rischio di dispersione di sostanze come il piombo o l'amianto, si dovranno verificare periodicamente gli ambienti mediante opportune analisi ambientali secondo quanto prescritto dal D. Lgs. 81/2008

I lavoratori esposti al rischio da sostanze aerodisperse dovranno essere sottoposti periodicamente al controllo del medico competente.

Rischio meccanico

Nella compilazione del documento di valutazione dei rischi relativamente al rischio meccanico bisogna tener conto del Titolo III del D. Lgs. 81/2008 che prescrive:

- qualora le attrezzature presentino organi meccanici in movimento, si deve provvedere alla loro protezione o segregazione o ad installare idonei dispositivi di sicurezza atti ad impedire danni agli operatori
- qualora i macchinari dovessero risultare sprovvisti di protezioni, dovranno essere esposti appositi cartelli segnalatori di pericolo di organi in movimento
- durante l'uso delle attrezzature con organi in movimento o semoventi devono essere rispettate tutte le norme di sicurezza prescritte dalle leggi, ivi compresa la segnalazione del rischio nonché all'attuazione di norme comportamentali adeguate alla tipologia di operazioni effettuate ed ai macchinari utilizzati
- devono essere conservati i libretti d'uso e di manutenzione delle macchine e bisognerà sempre attenersi alle modalità d'uso e manutenzione ivi indicate, riportando tutti i dati relativi agli interventi di manutenzione e modifica delle attrezzature utilizzate
- eventuali aperture, dislivello e ostacoli sul terreno, se non eliminabili mediante interventi strutturali, devono essere delimitate e segnalate con cartelli di pericolo per evitare la caduta accidentale degli operai
- deve essere lasciato uno spazio sufficiente per il passaggio delle persone tra le scaffalature e nel caso tra queste debbano transitare macchine trasportatrici, la larghezza del passaggio deve superare di almeno 70 cm l'ingombro massimo dei veicoli
- devono essere apposti sulle scaffalature cartelli che segnalino il divieto di arrampicarsi

Rischio ustioni

Anche la valutazione del rischio di ustioni dovrà essere opportunamente riportata nel Documento di valutazione dei rischi con riferimento a:

- attrezzature che producono calore, sia per gli operatori sia per i terzi
- le attrezzature dovranno essere segnalate con appositi cartelli
- bisognerà utilizzare dispositivi di protezione individuale quali maschere, abbigliamento ignifugo
- presenza della cassetta di sicurezza con creme idonee ad un primo intervento in caso di ustione
- bisognerà altresì valutare il rischio di incendio.

Rischio biologico

Il rischio biologico è strettamente connesso all'utilizzo di sostanze potenzialmente tossiche per le quali, quindi, bisogna tener in considerazione i seguenti elementi:

- dosaggi e concentrazione,
- effetti
- limiti e tempi di esposizione
- possibilità di assorbimento

Principalmente sono soggetti al rischio biologico le seguenti attività: ospedali e case di cura, laboratori di analisi chimiche, ambienti di raccolta e riciclo di materiali derivanti dalle suddette attività, aeroporti, lavorazione del bestiame, trasporti pubblici.

Nel Documento bisognerà dar conto dell'effettuazione delle seguenti attività:

- informazione ed aggiornamento degli operatori in materia di comportamento degli agenti patogeni nell'ambiente;
- attività di campionamento ed analisi
- valutazione dei metodi di ricerca e prevenzione già utilizzati ed eventuali modifiche da apportare
- in presenza di sostanze soggette a degradazione biologica o all'attacco di animali ed insetti bisogna valutare il metodo di confinamento e protezione in luoghi inaccessibili
- valutazione dell'agente temperatura che accelera i processi di decomposizione dei prodotti organici avendo cura di non tenere tali prodotti a temperature troppo elevate e munendosi, eventualmente, di celle refrigeranti
- installazione di distributori di carta monouso
- pulizia dei luoghi di lavoro particolarmente accurata
- utilizzo di indumenti protettivi quali guanti, mascherine, occhiali, camici, stivali impermeabili e antisdrucciolo
- istituzione di un sistema di controlli medici periodici

Rischio stress

Il Documento Valutazione Rischio stress lavoro correlato è disciplinato dall'art. 28 del D. Lgs. 81/2008. Nella redazione del Documento il rischio stress può risultare uno dei più difficili da valutare in quanto i rischi che ne derivano sono di difficile

individuazione. Inoltre è necessario dare il giusto valore al lato soggettivo dello stress per cui una determinata situazione può risultare più stressante per un lavoratore piuttosto che ad un altro.

I principali fattori di rischio sono:

- ambiente di lavoro
- turni troppo pesanti
- straordinari eccessivi
- rapporti con i colleghi e con i responsabili
- possibilità di carriera

Rischio campo elettromagnetico

La materia dell'esposizione ai campi elettromagnetici è regolata dal Documento della Commissione europea del 14/6/2011 COM(2011) 348 che ha modificato la precedente Direttiva 2004/40/CE che aveva posto limiti troppo stringenti e di fatto inattuabili. In particolare le modifiche apportate riguardano:

- modifica dei limiti per quanto riguarda le frequenze da 0 a 100 kHz con l'introduzione di nuovi valori limite di esposizione
- maggior chiarezza per quanto riguarda l'informazione in merito ad eventuali effetti nocivi
- introduzione del valore di orientamento
- definizione di indicatori per semplificare le operazioni di misurazione dei livelli
- istituzione di un servizio di sorveglianza medica
- maggiore attenzione per il controllo e la valutazione dei rischi inerenti le attività mediche che utilizzano la risonanza magnetica

Rischio chimico

Il rischio chimico deve essere valutato dalle imprese che utilizzano prodotti e agenti chimici quali ad esempio: parrucchieri, imprese di pulizia, ditte edili.

I prodotti chimici utilizzati o prodotti dall'impresa stessa dovranno essere etichettati con l'indicazione dei segni di pericolo e con la menzione delle caratteristiche del prodotto e delle sue modalità di impiego nonché con le indicazioni riguardanti il contenuto ed il produttore.

Il datore di lavoro dovrà indicare nel Documento di valutazione le attività relative alla ricerca di eventuali agenti chimici pericolosi all'interno degli ambienti di lavoro e la conseguente stima dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori con particolare attenzione alla definizione del quantitativo di sostanza e dei tempi di esposizione.

Nel Documento di valutazione bisognerà porre particolare attenzione alle misure preventive che coinvolgono i seguenti aspetti:

- organizzazione delle fasi di lavorazione
- fornitura di attrezzature idonee e relative procedure di manutenzione
- riduzione al minimo indispensabile dei lavoratori potenzialmente esposti a tale rischio
- definizione della durata e dell'intensità dell'esposizione
- definizione delle misure igieniche
- definizione delle procedure per lo spostamento e la conservazione dei rifiuti che contengono agenti chimici in locali chiusi e non accessibili al personale non addetto con l'esposizione di cartelli di pericolo chimico
- installazione di sistemi di estrazione e rinnovo dell'aria
- tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti tossici e incarico dello smaltimento ad imprese specializzate
- in presenza di amianto si dovranno seguire le indicazioni per la valutazione del rischio di sostanze aerodisperse

Rischio elettrico

Il documento di valutazione del rischio elettrico deve dar conto dell'attuazione delle misure preventive di sicurezza indicate nella specifica normativa, ovvero:

- installazione di impianti di messa a terra
- verifica che la potenza assorbita dalle attrezzature elettriche sia compatibile con le spine di adduzione provvedendo all'installazione di prese interbloccate per tutte le attrezzature con assorbimento superiore a 1KW
- i cavi elettrici di alimentazione devono essere posizionati lontani da organi meccanici in movimento o dagli attrezzi da taglio
- le cabine di trasformazione devono essere munite di cartello di pericolo di morte con l'indicazione della tensione presente
- l'accesso alle cabine di trasformazione deve essere limitato al solo personale autorizzato segnalando tale limitazione con appositi cartelli
- le modifiche e gli interventi di manutenzione dell'impianto elettrico devono essere effettuati da ditte specializzate ed autorizzate ai sensi di legge

* * * * *

Lo studio è a disposizione per qualsiasi chiarimento